

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1878

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOCCHINO, ANTONIONE, ASCIERTO, BARBIERI, BELLOTTI, BERNARDO, BERTOLINI, BIANCOFIORE, BOCCIARDO, CATANOSO, CIRIELLI, COLUCCI, CRISTALDI, DE CORATO, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, FUCCI, GHIGLIA, GIRLANDA, LA LOGGIA, LABOCSETTA, LAMORTE, LEHNER, LO PRESTI, MARSILIO, MAZZOCCHI, MIGLIORI, MONAI, NOLA, PAPA, PATARINO, PISO, POLLEDRI, PORCU, PUGLIESE, RAISI, RAMPELLI, SAGLIA, SALTAMARTINI, SCANDROGLIO, SCAPAGNINI, SIMEONI, SPECIALE, TAGLIALATELA, TORRISI, VELLA, VENTUCCI, ZACCHERA

Disposizioni per il riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative dal 1° luglio 1970

Presentata il 6 novembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema degli indennizzi ai cittadini italiani che hanno subito la confisca dei loro beni in Libia si trascina insoluto da quasi quarant'anni. Gli aventi diritto hanno fino ad ora beneficiato, dopo una modesta legge « di acconto » (legge n. 1066 del 1971), soltanto di alcuni provvedimenti di carattere parziale e provvisorio che, nel corso degli anni, sono stati adottati a favore di tutti i cittadini italiani che hanno perduto beni all'estero (leggi n. 16 del 1980, n. 135 del 1985, n. 94 del 1988).

Come è noto, l'atto fondamentale, nell'epoca post-bellica, dei rapporti italo-li-

bici è costituito dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Libia (con relativi scambi di note) concluso a Roma il 2 ottobre 1956 con un trattato bilaterale, e successivamente ratificato dal Parlamento italiano ai sensi della legge 17 agosto 1957, n. 843.

L'Accordo assicurava la continuità della permanenza della comunità italiana residente nel Paese garantendo il libero e diretto esercizio dei suoi diritti.

Il cambiamento di regime, avvenuto in seguito al colpo di Stato del 1° settembre 1969, e l'ascesa del colonnello Gheddafi al

potere portarono in pochi mesi all'adozione di misure via via più restrittive nei confronti della collettività italiana, fino al decreto di confisca del 21 luglio 1970, emanato per « restituire al popolo libico le ricchezze dei suoi figli e dei suoi avi usurpate dagli oppressori in acconto dei danni coloniali ».

Tutto ciò è avvenuto in violazione del diritto internazionale e, specificamente, del citato Accordo italo-libico del 1956, nonché delle risoluzioni dell'Assemblea generale dell'ONU relative alla proclamazione di indipendenza che garantivano diritti e interessi della comunità italiana.

Nel caso degli anni a seguire, il Governo italiano non ritenne, per ragioni politiche, di sottoporre ad arbitrato internazionale la situazione determinatasi con i provvedimenti adottati dalle autorità rivoluzionarie libiche a seguito degli eventi del 1969, così come prevedeva l'articolo 17 dell'Accordo italo-libico del 1956, né ritenne di denunciare alle Nazioni Unite quei provvedimenti delle autorità libiche così palesemente lesivi della risoluzione dell'Assemblea generale del dicembre 1950.

Nell'ambito dei numerosi rapporti che legano i due Paesi, sul piano energetico, politico e commerciale in senso ampio, non risulta sia stato mai affrontato, in sede bilaterale, il problema del risarcimento di quei beni, diritti ed interessi così illegalmente ed indiscriminatamente confiscati nel 1970.

Al contrario, con i due provvedimenti a firma dei Ministri degli affari esteri dei due Paesi (Dini e Muntasser), nel luglio 1998, l'Italia ha definitivamente omesso di menzionare la questione relativa a questi risarcimenti, rinunciando così di fatto ad ogni possibile ulteriore pretesa.

Il Governo italiano ha preferito piuttosto la via dell'assunzione diretta del-

l'onere di risarcire in qualche modo il valore degli avviamenti commerciali, di quei beni, diritti e interessi perduti dalla comunità italiana presente in Libia e costretta a lasciare il Paese.

In tale scia si inscrivono, dopo la legge n. 1066 del 1971, approvata in attesa di « accordi internazionali », alcuni provvedimenti normativi italiani a beneficio anche dei cittadini rimpatriati dalla Libia (ad esempio, la legge n. 135 del 1985, che ha ampliato e modificato la legge n. 16 del 1980). Si tratta, tuttavia, di provvedimenti del tutto inadeguati, poiché la cifra globale corrisposta fino ad oggi agli aventi diritto, a quasi quarant'anni dalla confisca, ammonta a circa 300 miliardi di lire (di cui 32 miliardi circa corrisposti fra il 1972 e il 1979, in base alla legge « di acconto » n. 1066 del 1971; 86 miliardi circa corrisposti fra il 1980 e il 1985, in base alla legge n. 16 del 1980; 168 miliardi circa corrisposti fra il 1985 e il 1988, in base alla legge n. 135 del 1985; e 10-15 miliardi circa corrisposti fra il 1966 e il 2000, in base alla legge n. 98 del 1994).

Partendo dal valore, accertato per 400 miliardi di lire, dei beni confiscati, risulta che, con le leggi di acconto, in trentotto anni è stata corrisposta una cifra che non raggiunge nemmeno il loro valore nominale, mentre, d'altra parte, il valore totale dell'indennizzo ancora da corrispondere è pari a circa 3 miliardi di euro, cifra insostenibile per lo Stato italiano.

L'obiettivo della presente proposta di legge è, dunque, quello di definire la questione in modo simbolico, ma dignitoso, predisponendo un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari al 3,5, con stanziamento di 350 milioni di euro da ripartire in più annualità. Si porrà così fine ad una vicenda annosa che ha colpito una parte di connazionali incolpevoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi, sottoposti in Libia a misure limitative dal 1° luglio 1970, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni o indennizzi in relazione ai provvedimenti di esproprio emanati dalle autorità libiche a partire dal 1° settembre 1969, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un indennizzo moltiplicato per un ulteriore coefficiente di rivalutazione del 3,5 rispetto a quello già previsto dalla normativa vigente, deducendosi eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

2. Hanno diritto all'indennizzo di cui al comma 1 tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già presentato validamente domanda ai sensi della normativa previgente e che presentano apposita domanda entro sei mesi dalla predetta data di entrata in vigore.

3. Le pratiche respinte per carenza di documentazione sono, a domanda, nuovamente esaminate dalla commissione istituita dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, purché siano integrate con ogni elemento utile a completare la documentazione mancante.

ART. 2.

1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo 1 è effettuata dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Agli indennizzi corrisposti ai sensi della presente legge si applicano le dispo-

sizioni dell'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e dell'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.

ART. 3.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2015. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

